
N° 938: COVID-19 – ASSICURAZIONE LADI

In data 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso cinque nuove ordinanze o modifiche delle stesse.

Il Consiglio federale ha modificato una delle sue ordinanze del 20 marzo 2020, segnatamente quella urgente contro la disoccupazione (v. anche GD n° 924 del 20 marzo 2020).

Ecco gli articoli modificati che possono interessare:

(Articolo 5)

“per le seguenti persone è versato un importo forfettario di 3320 franchi per un’attività lucrativa a tempo pieno:

- a. il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda;
- b. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati”.

(Articolo 8a)

“Tutte le persone aventi diritto all’indennità conformemente alla LADI beneficiano di 120 indennità giornaliere supplementari al massimo.

Queste indennità non sono computate nell’attuale numero massimo di indennità giornaliere.

Se necessario, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di due anni”.

(Articolo 8b)

“Il datore di lavoro, se intende pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, non è tenuto a rispettare il termine di preannuncio prescritto.

Il lavoro ridotto può essere preannunciato anche per telefono.

Il datore di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza indugio e per scritto”.

(Articolo 8c)

“Il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi”.

Fonte: FF 2020 1075